

----- STATUTO -----

----- "FONDAZIONE SAN BONAVENTURA ENTE DEL TERZO SETTORE" -----

Capo I -----

Costituzione, sede, durata, scopo e patrimonio -----

Articolo 1 -----

Costituzione e denominazione -----

In dipendenza della trasformazione dell'associazione "San Bonaventura Onlus" in fondazione, è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi anche CTS), la fondazione denominata -----

----- "FONDAZIONE SAN BONAVENTURA ENTE DEL TERZO SETTORE" -----

----- o in forma abbreviata -----

----- "FONDAZIONE SAN BONAVENTURA ETS". -----

La Fondazione si ispira ed applica i principi del terzo Settore e risponde allo schema giuridico della "fondazione di partecipazione", nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal codice civile. Pertanto la Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"). -----

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione ed all'attività della Fondazione. -----

Articolo 2 -----

Sede, delegazioni e uffici -----

La fondazione ha sede legale nel Comune di Napoli (NA), alla via dei Tribunali n. 316, presso la Biblioteca "Fra Landolfo Caracciolo" - Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore. -----

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune innanzi indicato può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti. -----

Delegazioni e uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di amministrazione al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla fondazione stessa. L'ambito territoriale in cui intende operare la fondazione è quello nazionale. -----

Articolo 3 -----

Durata -----

La durata della fondazione è a tempo indeterminato. -----

Articolo 4 -----

Scopo della fondazione -----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-

Nelle Jurea Notio

[Signature]

che, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di servizi volti a supportare gli Enti pubblici e privati proprietari di beni culturali nella cura, tutela, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, delle Biblioteche, degli archivi storici, dei musei ed altri beni culturali materiali ed immateriali. -----

In particolare la fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale: -----

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1 lett. d) del CTS); ---

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lett. f) del CTS); -----

c) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1 lett. g) del CTS); -----

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1 lett. h) del CTS); -----

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (art. 5, comma 1 lett. i) del CTS); -----

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1 lett. k) del CTS); -----

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e della violenza di genere, e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1 lett. l) del CTS); -----

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 nr. 129 e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lett. n) del CTS); -----

i) riqualificazione dei beni pubblici e/o privati inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1 lett. z) del CTS). -----

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale la fondazione potrà: -----

a. supportare gli Enti pubblici e privati proprietari di beni culturali nella cura, tutela, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, delle Biblioteche, degli archivi storici, dei musei ed altri beni culturali materiali ed immateriali. -----

b. recuperare alla collettività i beni culturali e artistico-monumentali dei complessi non adeguatamente valorizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; -----

- c. attraverso l'innovazione portare le biblioteche, gli archivi, i musei e i beni culturali in generale al di fuori dei normali canali di comunicazione intercettando e fidelizzando utenze non normalmente raggiungibili ed utenze con svantaggi di genere, sociali, sanitari o di qualsiasi altra natura; ----
- d. promuovere, creare e gestire centri di documentazione e di informazione, e attività di analisi, catalogazione, documentazione di tipo storico dei libri, dei quadri, delle sculture, degli archivi e di ogni altro bene artistico e archeologico dei complessi monumentali; -----
- e. promuovere attività di ricerca scientifica e di alta formazione anche per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca, delle Università e di ogni altro organismo pubblico o privato. -----
- f. ideare, organizzare e realizzare convegni nazionali e internazionali, festival, rassegne, incontri, dibattiti, conferenze, seminari, manifestazioni, mostre ed esposizioni con lo scopo di incentivare le attività di ricerca scientifica, valorizzazione e comunicazione dei beni culturali e la valorizzazione di percorsi di turismo sociale, culturale e religioso, per lo scambio culturale e interreligioso; -----
- g. favorire la fruibilità delle biblioteche, degli archivi e delle aree museali creando percorsi didattici e promuovendo qualunque iniziativa rivolta a valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale; -----
- h. promuovere attività di alta formazione professionale, universitaria o post universitaria in settori disciplinari inerenti la biblioteconomia, l'archivistica, l'archeologia e la valorizzazione e la comunicazione dei beni culturali, l'innovazione tecnologica e dei settori inerenti le attività turistiche; -----
- i. collaborare con scuole di ogni ordine e grado, anche con lo scopo di combattere la dispersione scolastica, di contrastare il razzismo, il bullismo, il cyber bullismo, la violenza di genere e la povertà educativa; -----
- j. realizzare azioni di cooperazione allo sviluppo e per la missionarietà con paesi del terzo mondo esportando le buone prassi del turismo etico e della gestione dei beni culturali anche attraverso l'innovazione, le nuove tecnologie e la digitalizzazione; -----
- k. promuovere e valorizzare i beni culturali e arricchire i percorsi museali attraverso le tecniche di gamification; ----
- l. promuovere e diffondere, anche attraverso i propri marchi editoriali, pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà compiere ogni opportuno atto e stipulare i contratti necessari al proprio funzionamento e per il finanziamento delle operazioni deliberate. -----

La fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzio-

Thelma J. Jones 10/10/10

[Signature]

nali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei partecipanti e di terzi. -----

Articolo 5 -----

Attività strumentali, accessorie e connesse -----

La fondazione, secondo le disposizioni dell'articolo 6 (Attività diverse) del Codice del Terzo Settore, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 4, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri ed entro i limiti definiti dai decreti applicativi del Decreto Legislativo 117/2017 e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. --- In particolare, la fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo 4, con quella di eventuali altri enti che abbiano analoghe finalità, anche con la partecipazione a istituzioni e organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici. -----

Pertanto, fermi i limiti di cui all'art. 6 del CTS, per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà inoltre: ---

a) assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili in proprietà e in diritto di superficie e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi; ----

b) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga; --

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e di studi e consulenze specifiche; -----

d) partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e internazionali che attengano alla propria attività; -----

e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; -----

f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione; -----

g) curare attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente o ad esso affidata da università e da enti di formazione di alto valore; -----

h) svolgere, in modo accessorio o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti editoriali e di audiovisivi in genere e di diffusione di idee e di programmi tramite internet; -----

i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

La fondazione può avvalersi di personale retribuito nei limi-

ti previsti dall'articolo 36 (Risorse) del CTS. -----
I rapporti tra la fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato dalla fondazione. -----

E' vietato alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle a queste direttamente connesse. -----

La fondazione non potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e degli altri enti di cui all'articolo 4, secondo comma, del CTS. -----

Articolo 6 -----

Patrimonio e mezzi finanziari -----

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

A) dal fondo di dotazione: -----

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro trentamila (30.000,00), incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione; -----

B) dal fondo di gestione costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; -----

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri enti pubblici o privati; -----

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; -----

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla fondazione medesima. -----

La fondazione non può, neanche in modo indiretto, distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, salvo



Indice Generale

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano eseguite a favore di altre organizzazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. -----

Capo II -----

Membri e organi della fondazione -----

Articolo 7 -----

Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari, obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissione -----

I "fondatori" della fondazione sono gli associati della associazione "SAN BONAVENTURA ONLUS" nel momento della sua trasformazione in fondazione. Lo status di Fondatore ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 9; non sono ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri strumentalmente limitativi o diritti a termine. -----

Sono "partecipanti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, le associazioni, anche non riconosciute, e le altre istituzioni, anche con sede all'estero, che, condividendo i fini della fondazione, contribuiscano alla sua vita e alla realizzazione dei suoi scopi mediante la propria opera, contributi in danaro e donazione di beni, nei modi e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. -----

I fondatori e i partecipanti hanno diritto di accedere ai locali e alle strutture funzionali della fondazione in modo da non recare pregiudizio alla sua attività, di consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva e di partecipare alle iniziative dell'ente. --

Non è ammessa la categoria di partecipanti temporanei. -----

Il Consiglio di amministrazione può stabilire di anno in anno l'entità della quota associativa dovuta dai fondatori e dai partecipanti e per gli anni in cui il Consiglio di amministrazione non l'avesse deliberato l'entità della quota associativa sarà dovuta nella misura stabilita l'anno precedente.

La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. -----

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, non volendo assumere la qualifica di "partecipante" - quale soggetto quindi che non intende partecipare e contribuire attivamente alle attività della fondazione facendo parte dei suoi organi - condividono la finalità della fondazione e contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi mediante uno o più dei seguenti apporti: versamento annuo nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione; attribuzioni di beni materiali e immateriali inferiori alla misura minima necessaria per assumere la qualifica di partecipante; contributi volontari. -----

La fondazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività dell'opera di "volontari". Sono volontari coloro che

per libera scelta svolgono attività in favore della fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, in modo conforme agli scopi della fondazione. -----

Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi secondo le disposizioni dell'articolo 18 (Assicurazione obbligatoria) del CTS. -----

Le prestazioni e le attività dei volontari sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. -----

L'ammissione dei sostenitori e dei volontari è deliberata, su richiesta di questi, dal Consiglio di amministrazione e dovranno essere iscritti in apposito Registro. -----

Articolo 8 -----

Procedura di ammissione -----

Per richiedere l'ammissione l'aspirante "partecipante" deve presentare, al Consiglio di amministrazione, una domanda scritta attestante: l'indicazione del nome e del cognome, la residenza, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale nonché i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica e/o posta elettronica certificata. Unitamente alla domanda va presentata: la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto e degli eventuali regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della fondazione; la dichiarazione di voler partecipare alla vita della fondazione; il proprio curriculum vitae. -----

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dalla fondazione. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro trenta (30) giorni all'interessato e annotata nel Libro dei Fondatori e dei Partecipanti. -----

Il Consiglio di amministrazione deve motivare, entro trenta (30) giorni, l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. L'interessato può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di rigetto, proporre appello all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. -----

Stefano Fumagalli

Stefano Fumagalli

Articolo 9

Esclusione e recesso

L'assemblea decida con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dalla fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri che derivano da questo statuto, tra i quali, in via esemplificativa: -----

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dallo statuto; -----
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della fondazione; -----
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione; ----
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

Il Consiglio di amministrazione decide l'esclusione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. -----

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'escluso. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. -----

I fondatori, i partecipanti, i sostenitori e i volontari, fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, possono recedere dalla fondazione in ogni momento. -----

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Fondatore o al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Fondatore o il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. -----

Articolo 10

Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono: -----

- l'Assemblea; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente e il Vice Presidente; -----
- il Comitato scientifico; -----
- l'Organo di Controllo; -----
- l'Organo di revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del CPS). -----

L'elezione degli organi della fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e

passivo. -----
Tutti i titolari di cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della fondazione, sempre in osservanza e nei limiti di quanto previsto dal CTS e dalla Normativa Applicabile. -----

E' facoltà dell'assemblea prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze delle persone che ricoprono cariche sociali, sempre in osservanza e nei limiti di quanto previsto dal CTS e dalla Normativa Applicabile. -----

Articolo 11 -----

L'Assemblea -----

L'assemblea è l'organo sovrano della fondazione. -----

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Fondatori ed i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Fondatori e dei Partecipanti. -----

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i soggetti che vi intervengono. -----

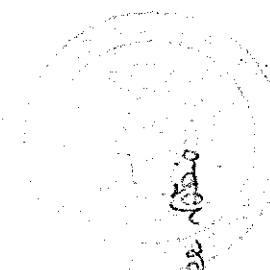
L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. -----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio -----

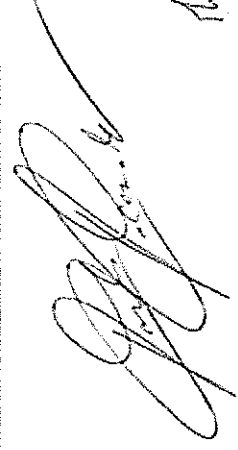
L'Assemblea viene convocata dal Presidente - anche fuori della sede sociale purché in Italia - quando se ne ravvisa la necessità oppure quando lo richiedono uno o più Consiglieri o almeno un terzo dei Fondatori o Partecipanti. -----

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i Fondatori e Partecipanti nonché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo. -----



Roberto Ferrero



L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in mancanza dall'Amministratore presente più anziano di età. -----

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. -----

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. -----

L'assemblea decide la programmazione delle attività da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari. -----

L'assemblea: -----

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della fondazione; -----

b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero, il Presidente, il Vice Presidente e ne dispone la eventuale revoca; -----

c) nomina l'Organo di controllo e ne dispone la revoca; -----

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca; -----

e) delibera sulle responsabilità dei membri della fondazione;

f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Fondazione; -----

g) delibera l'esclusione dei Fondatori e Partecipanti; -----

h) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; -----

i) delibera lo scioglimento, scissione, fusione e trasformazione della fondazione; -----

l) delibera gli incrementi del patrimonio; -----

m) delibera lo scioglimento e l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni di que-

sto statuto; -----
n) nomina uno o più liquidatori, determinandone i modi di liquidazione del patrimonio secondo le vigenti disposizioni normative in materia; -----
o) approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale; --
p) delibera l'ammontare degli eventuali compensi degli organi della fondazione; -----
q) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione o da almeno uno o più Consiglieri o almeno un terzo dei Fondatori o Partecipanti; -----
r) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza. -----

Articolo 12 -----

Quorum costitutivi e deliberativi -----

L'assemblea è costituita in prima convocazione quando vi intervengano, personalmente o per delega scritta, almeno la metà più uno dei fondatori e dei partecipanti con diritto al voto. -----

Nelle successive convocazioni essa è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. -----

Ogni fondatore e ogni partecipante alla fondazione ha diritto a un voto, e può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla fondazione. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega può essere conferita soltanto a fondatori ed a partecipanti. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza -----

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei fondatori e dei partecipanti e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. -----

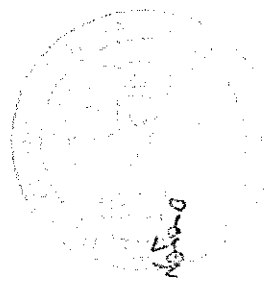
Le deliberazioni aventi a oggetto la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei fondatori e partecipanti con diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione. -----

Articolo 13 -----

Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente, scelti dall'assemblea al momento della nomina. -----

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Fondatore o Partecipante ovvero che



Thelma J. Moore Nelson

[Handwritten signature]

sono indicate dai Fondatori o Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche. -----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. -----

I consiglieri sono rieleggibili. -----

I membri del Consiglio di amministrazione prestano la loro attività gratuitamente e hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate se alla loro nomina l'assemblea non ha deliberato, nei limiti stabiliti dal precedente articolo 10, la corresponsione di emolumenti. -----

I componenti il Consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività dell'organo in modo attivo e personale. -----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della fondazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. -----

I componenti il Consiglio di amministrazione, in ragione delle disposizioni degli articoli 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di Responsabilità), 2393-bis (Azione sociale di Responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo) e 2409 (Denuncia al tribunale) del codice civile, rispondono verso la fondazione, i creditori della fondazione e dei terzi. -----

Si applica in ogni caso la disposizione dell'art. 2475-ter (Conflitto d'interessi) del codice civile. -----

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 26 del CTS. -----

Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno o più consiglieri, l'assemblea li sostituisce o riduce il numero dei componenti del consiglio. -----

I consiglieri nominati secondo le disposizioni del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, il Consiglio d'amministrazione rimane in carica nella residua composizione per la sola gestione ordinaria fino a quando esso stesso si ricostituisca. -----

I membri del consiglio non possono farsi rappresentare nell'attività decisionale. -----

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). -----

Gli amministratori devono porre in essere gli adempimenti previsti nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 26 (Organo di amministrazione) del CTS. -----

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dallo stesso consiglio. -----

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e, in particolare: -----

a. assume e licenzia il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico; -----

b. istituisce e ordina gli uffici della fondazione; -----

c. approva eventuali regolamenti interni, accetta contributi, donazioni, disposizioni testamentarie e delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili; -----

d. determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 7 possono divenire partecipanti, sostenitori o volontari e procede alla loro nomina; -----

e. nomina i componenti del comitato scientifico e ne coordina le attività partecipando alle riunioni con propri membri o delegando altri fondatori o partecipanti; -----

f. esercita tutti i poteri e assume tutte le decisioni che lo statuto non demanda espressamente ad altri organi della fondazione; -----

g. conferisce speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni. -----

Se ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo composto da tre membri al quale può delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. -----

Le convenzioni tra la fondazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 (Convenzioni), primo comma, del CTS sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche i modi di attuazione e sono stipulate dal presidente della fondazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede della fondazione. -----

Articolo 14 -----

Convocazione e quorum -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno o più Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettro-

delele James Notaro



nica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi. -----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato. ---

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età presente. -----

Il consiglio nomina un segretario per la stesura dei verbali delle riunioni dei suoi membri. Il segretario può anche essere un estraneo al consiglio. -----

Il Consiglio di amministrazione, **delibera validamente**, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti da questo statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. -----

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione da tenersi nei modi previsti dal CTS. -----

Articolo 15 -----

Presidente -----

Il Presidente: -----
a) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione; -
b) effettua l'ordinaria amministrazione della Fondazione e ne cura il legittimo ed efficiente andamento; -----
c) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuove la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; -----
d) convoca l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni; -----
d) sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione; -----
e) cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e con gli altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno per le singole iniziative della fondazione; -----
f) in caso di urgenza adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse della fondazione; tali provvedimenti devono poi essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva che deve essere convocata dallo stesso Presidente entro otto (8) giorni dall'adozione del provvedimento urgente. -----

Il Presidente della fondazione risponde del proprio agire di fronte al Consiglio di amministrazione. -----

Articolo 16 -----

Il Vice Presidente -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. -----

Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. -----

Articolo 17 -----

Comitato Scientifico -----

Il comitato scientifico è organo consultivo della fondazione ed è composto da membri scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone fisiche, giuridiche, enti ed istituzioni, italiane e straniere, particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della fondazione. -----

Possono far parte del Comitato scientifico, oltre al Presidente, anche membri della fondazione designati dal Consiglio di amministrazione. -----

Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione una funzione tecnico-consulativa in merito ad ogni questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. -----

Illegible handwritten signature

Illegible handwritten signature

I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. -----

Il Comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente. -----

Articolo 18 -----

Organo di controllo -----

L'assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. -----

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. -----

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. -----

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

Se all'Organo di controllo fosse assegnata anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali. ---

L'Organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, se applicabili; -----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del CTS; -----

- attesta che il bilancio della fondazione, se redatto nei casi previsti dall'art. 14 (Bilancio sociale) del CTS, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. -----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. -----

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. -----

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -

In caso di Organo di controllo collegiale, le riunioni possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in

materia di Consiglio di Amministrazione. -----

Articolo 19 -----

Organo di revisione legale dei conti -----

L'Assemblea può nominare un Revisore Legale. La nomina del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del CTS. -----

La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo. - La responsabilità del Revisore legale è regolata dall'art. 28 del CTS. -----

Al Revisore legale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e 2399 cod. civ.. -----

Articolo 20 -----

Libri sociali e registri contabili -----

I libri e i registri contabili essenziali che la fondazione deve tenere sono il libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea, il libro dei verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione, il libro dei Fondatori e Partecipanti, il libro giornale della contabilità, il libro degli inventari e gli altri libri previsti dal CTS. Tali libri dovranno essere tenuti in conformità a quanto prescritto dalla Normativa Applicabile. -----

Articolo 21 -----

Trasparenza -----

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la fondazione pubblica sul proprio sito web i bilanci approvati entro trenta giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema definito dal Consiglio di amministrazione. Nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico gli atti degli Organi della Fondazione saranno pubblicati sul proprio sito web, in conformità e nei modi previsti dalla Normativa Applicabile. -----

Articolo 22 -----

Gestione delle risorse -----

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse. -----

Capo III -----

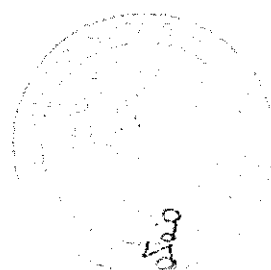
Esercizio finanziario e scioglimento -----

Articolo 23 -----

Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del CTS, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del CTS. -----



Stefano Ferraro Notario

[Handwritten signature]

Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione dei suindicati bilanci può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a centotrenta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione. In ogni caso l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all'art. 48, comma 3, del CTS. -----

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la eventuale ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili e avanzi di gestione, del fondo di dotazione e di altri fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del CTS. -----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 (Attività diverse) del CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Articolo 24 -----

Vigilanza -----

L'autorità competente vigila sull'attività della fondazione secondo le disposizioni della Normativa Applicabile. -----

I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'articolo 90 (Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore) del CTS. -----

Articolo 25 -----

Scioglimento ed estinzione -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore) del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. -----

Capo IV -----

Rinvio e riconoscimento -----

Articolo 26 -----

Clausola di rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. -----



Indele James Sotero

[Handwritten signature]

